Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 933/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania

(GU L 096 del 28.4.1995, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 685/98 del Consiglio del 16 marzo 1998	L 96	1	28.3.1998
►**M2**	Regolamento (CE) n. 813/98 del Consiglio del 7 aprile 1998	L 116	1	18.4.1998
►**M3**	Regolamento (CE) n. 1481/1999 del Consiglio del 14 giugno 1999	L 172	1	8.7.1999
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1482/1999 del Consiglio del 14 giugno 1999	L 172	7	8.7.1999
►**M5**	Regolamento (CE) n. 1774/1999 del Consiglio del 29 luglio 1999	L 212	1	12.8.1999
►**M6**	Regolamento (CE) n. 388/2000 del Consiglio del 24 gennaio 2000	L 49	4	22.2.2000
►**M7**	Regolamento (CE) n. 678/2001 del Consiglio del 26 febbraio 2001	L 94	1	4.4.2001
►**M8**	Decisione del Consiglio 2006/187/CE, del 21 dicembre 2005	L 66	21	8.3.2006

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 933/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con gli accordi in forma di scambi di lettere conclusi tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Ungheria e la Romania, dall'altra, approvati con le decisioni 93/721/CE, 93/723/CE e 93/725/CE ([1]), la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari a dazio ridotto per taluni vini originari di tali paesi; che l'accesso a detti contingenti è riservato ai vini in questione corredati di un attestato, rilasciato da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto, che ne certifichi la conformità con quelli contemplati dall'accordo pertinente e originari dei paesi in questione;

considerando che tali contingenti tariffari devono essere aperti su base annua dal 1º gennaio al 31 dicembre;

considerando che occorre garantire, in particolare, un accesso uguale e continuo ai contingenti in questione per tutti gli interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dell'aliquota contingentale a tutte le importazioni o reimportazioni, in tutti gli Stati membri, dei prodotti che rispondono ai requisiti prescritti fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari per rispettare i suoi obblighi internazionali; che tuttavia nulla osta a che, per garantire l'efficacia della gestione comune di questi contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a imputare sui volumi contingentali necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive; che questo metodo di gestione richiede però una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione la quale deve, in particolare, poter controllare il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che le norme per la gestione e l'adattamento dei contingenti tariffari applicabili ai paesi interessati sono quelle previste nel regolamento (CE) n. 1798/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli originari della Bulgaria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e dell'Ungheria, e comprendente le modalità di adattamento di questi contingenti (1994-1997) ([2]),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M8

Articolo 1

1. Dal 1º gennaio 2005, e fatto salvo il paragrafo 2, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari della Bulgaria e della Romania, sono sospesi ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari indicati a fronte di ciascuno di essi.

([1]) GU n. L 337 del 31. 12. 1993, pagg. 3, 84 e 173.
([2]) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2485/94 (GU n. L 265 del 15. 10. 1994, pag. 5).

▼**M8**

a) Vini originari della Bulgaria:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Incremento annuo dall'1.1.2006 (hl)	Dazio applicabile al contingente
09.7001	ex 2204 10	Vini spumanti in recipienti di capacità non superiore a 2 litri	4 000	200	Esenzione
09.7003	ex 2204 21	Vini di uve fresche	510 000	25 500	Esenzione
09.7005	ex 2204 29	Vini di uve fresche	195 000	0	Esenzione

(1) Vedi codici TARIC nell'allegato III.

(2) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto, nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

b) Vini originari della Romania:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci (2)	Quantitativo annuo dall'1.1.2005 (hl)	Dazio applicabile al contingente
09.7013	ex 2204 10 ex 2204 21 ex 2204 29	Vini di uve fresche	345 000	Esenzione

(1) Vedi codici TARIC nell'allegato III.

(2) Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata meramente indicativa in quanto, nell'ambito dell'articolo 1, paragrafo 1, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla portata dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

2. Il beneficio dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 1 è riservato ai vini corredati di un documento VI 1 o di un estratto VI 2, conforme al regolamento (CE) n. 883/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore vitivinicolo con i paesi terzi (1).

▼**B**

Articolo 2

Si applicano gli articoli da 2 a 7 del regolamento (CE) n. 1798/94.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2079/2005 (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 6).

▼**M8**

ALLEGATO

CODICI TARIC

Numero d'ordine	Codice CN	Codice TARIC
09.7001	ex 2204 10	2204 10 19 91 2204 10 99 91
09.7003	ex 2204 21	2204 21 79 79 2204 21 79 80 2204 21 80 79 2204 21 80 80 2204 21 84 59 2204 21 84 70 2204 21 85 79 2204 21 85 80 2204 21 94 20 2204 21 98 20 2204 21 99 10
09.7005	ex 2204 29	2204 29 65 00 2204 29 75 10 2204 29 83 10 2204 29 83 80 2204 29 84 20 2204 29 94 20 2204 29 98 20 2204 29 99 10
09.7013	ex 2204 10	2204 10 19 91 2204 10 19 99 2204 10 99 91 2204 10 99 99
	ex 2204 21	2204 21 79 79 2204 21 79 80 2204 21 80 79 2204 21 80 80 2204 21 84 59 2204 21 84 70 2204 21 85 79 2204 21 85 80 2204 21 94 20 2204 21 98 20 2204 21 99 10

▼**M8**

Numero d'ordine	Codice CN	Codice TARIC
	ex 2204 29	2204 29 65 00
		2204 29 75 10
		2204 29 83 10
		2204 29 83 80
		2204 29 84 20
		2204 29 94 20
		2204 29 98 20
		2204 29 99 10